



Ministero della Giustizia

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Premesso che

- con nota del 27.2.2017, il Segretario generale dell'organizzazione sindacale UILPA Polizia Penitenziaria, Angelo Urso, avanzava al Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Calabria richiesta di accesso civico ex art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di ottenere la pubblicazione dell'ordine di servizio n. 1 dell'8.2.2017, relativo alle competenze attribuite al Dirigente Vicario del Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Calabria;
- con nota del 21.3.2017, il Provveditore, rilevato che detto ordine di servizio *"non rientra tra gli atti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 2013"*, negava l'accesso *"avuto riguardo all'art. 5 bis comma 2 lettera a) del citato decreto, per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali"*;
- con nota del 4.4.2017, il Segretario Generale dell'organizzazione sindacale UILPA proponeva istanza di riesame della richiesta di accesso, deducendo in via preliminare che la propria istanza era stata interpretata come richiesta di accesso semplice e non anche generalizzato, nonostante la stessa non facesse alcun esplicito riferimento all'una o all'altra tipologia di accesso e andasse conseguentemente interpretata estensivamente come riferibile ad entrambe;
- nel merito l'istante evidenziava la non condivisibilità delle ragioni del rigetto della richiesta di accesso sia sotto il profilo dell'assenza di un obbligo di pubblicazione dell'ordine di servizio, sia dell'esistenza di un rischio di pregiudizio alla protezione dei dati personali;

Osserva

Prima di affrontare nel merito i motivi posti a fondamento della istanza di riesame avanzata dall'Urso, occorre evidenziare che l'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 si riferisce al comma 1 all'accesso semplice e al comma 2 all'accesso c.d. generalizzato.

Un'istanza di accesso avanzata ad una pubblica amministrazione che faccia riferimento generico alla citata norma, senza contenere un espresso riferimento al comma 1 o al comma 2, deve essere pertanto valutata sotto entrambi i profili, almeno in assenza di elementi che inducano a ritenerla riferibile ad una soltanto delle due tipologie di accesso.

Nel caso di specie, l'istanza dell'Urso non contiene alcun elemento che possa suggerire che la stessa sia stata in realtà avanzata ai sensi del solo comma 1 dell'articolo 5 e non anche del comma 2, di talché il provvedimento di diniego adottato dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Calabria deve ritenersi sotto questo profilo non adeguatamente motivato.

Tale conclusione si conforma alle linee guida adottate dall'ANAC con la delibera n. 1309 del 28.12.2016, recanti *"indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013"*.

Dette linee guida prevedono, infatti, che nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all'esistenza di limiti di cui ai commi 1 e 2, che per quelli connessi all'esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l'amministrazione fornisca una congrua e completa motivazione *"tanto più necessaria in una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste di accesso"*.

Per quanto attiene all'insussistenza dell'obbligo di pubblicare l'ordine di servizio oggetto della richiesta di accesso, il Provveditore nega in buona sostanza la natura organizzatoria dell'atto in oggetto che sarebbe perciò sottratto: sia alla disciplina dell'articolo 13 del decreto legislativo 33/2013; sia a quella dell'articolo 14 comma 1 bis, relativo alla attribuzione di incarichi dirigenziali; sia infine a quella degli articoli 23 e 35. In relazione a quest'ultimo profilo, il Provveditore rappresenta che l'ordine di servizio in parola non è un atto inserito in un procedimento amministrativo, ma è stato adottato nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e della riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche disposta ai sensi dell'articolo 16 del DPCM n. 84 del 15 giugno 2015. Detto regolamento ha caducato gli incarichi di livello dirigenziale non generale, prevedendo che, nelle more delle procedure per il conferimento degli incarichi in applicazione dei decreti ministeriali del 28 settembre 2016, i Direttori Generali ed i Provveditori *"dovranno definire, con ordini di servizio individuali, solo gli ambiti di competenza di ciascun dirigente all'interno dei nuovi uffici"*.

Detti argomenti non convincono.

Esaminando il contenuto dell'ordine di servizio si evince, infatti, che lo stesso ha ad oggetto l'attribuzione della direzione di un ufficio (Ufficio I – affari generali, personale e formazione, prima denominato Ufficio dell'Organizzazione, delle Relazioni, del Personale e della Formazione) dalle rilevanti competenze (in materia di rapporti dell'amministrazione penitenziaria con gli enti locali, le regioni e il servizio sanitario nazionale, nell'area della segreteria e affari generali, del personale e della formazione, anche in relazione al coordinamento dell'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle strutture giudiziarie e penitenziarie di cui all'art. 9 del D.M. del 2 marzo 2016) e le funzioni di Vicario del Provveditore dell'amministrazione penitenziaria, con conseguente potere di firma, allo stesso dirigente che ha rivestito quel ruolo sin dal 2011, dapprima con provvedimento provvisorio, poi per la durata di tre anni e poi di nuovo provvisoriamente, per ragioni di continuità, fino alla data odierna.

La circostanza che tale incarico sia stato affidato *"provvisoriamente"*, nelle more della definizione delle procedure di attribuzione degli incarichi di dirigente generale e che il suo contenuto ricalchi quello degli altri provvedimenti assunti in precedenza nei confronti della stessa persona, non incide in alcun modo, né potrebbe farlo, sulla natura dell'atto, eliminandone la funzione organizzatoria.

L'ordine di servizio quindi, essendo un provvedimento di organizzazione dell'attività del Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria della Calabria, doveva essere pubblicato ai sensi degli articoli 2 e 13 del Decreto legislativo 33/2013.

Ferme le conclusioni di questo ufficio sulla natura di atto organizzatorio dell'ordine di servizio e sul conseguente obbligo di una sua pubblicazione, si evidenzia per completezza che, poiché il Provveditore dell'amministrazione penitenziaria della Calabria aveva negato l'accesso *"avuto riguardo all'art. 5 bis comma 2 lettera a) del citato decreto, per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali"*, si è ritenuto opportuno chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di valutare tale profilo.

Con parere del 9.5.2017, il Garante ha censurato il provvedimento di diniego dell'accesso del Provveditore dell'amministrazione penitenziaria della Calabria sotto molteplici profili, evidenziando l'apodittica allegazione del potenziale pregiudizio per i dati personali (che, a detta del Garante, *"non consente di comprendere le effettive ragioni per cui l'ostensione dei dati richiesti"*

determinerebbe un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali), l'assenza di qualsivoglia coinvolgimento del soggetto controinteressato nella procedura ed anche affermando in sostanza che l'ordine di servizio in questione rappresenta un atto organizzativo ("l'ordine di servizio riporta informazioni attinenti all'organizzazione e all'attività dell'amministrazione, nonché a funzioni riferibili a un incarico dirigenziali").

Considerati il decreto legislativo n. 233/2013, le linee guida adottate dall'ANAC con delibera n. 1309 del 28.12.2016 ed il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 9.5.2017;

ACCOGLIE

la richiesta di riesame dell'istanza di accesso avanzata da Angelo Urso in data 4.4.2017 e per l'effetto

DISPONE

la pubblicazione dell'ordine di servizio n. 1 dell'8.2.2017, relativo alle competenze attribuite al Dirigente Vicario del Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Calabria sul registro degli accessi presente sul sito web del Ministero della Giustizia;

Si comunichi al Segretario generale dell'organizzazione sindacale UILPA Polizia Penitenziaria, Angelo Urso e al Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Calabria.

II RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Raffaele Piccirilli

